

STATUTO

ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione Culturale Ricreativa denominata "Just Free Time".

ARTICOLO 2) - SEDE

L'Associazione ha sede in Pietramontecorvino (FG) alla Via Barrasso n. 4, ma potrà cambiare sede con delibera dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 3) - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica e non ha scopi di lucro ed ha l'obbligo di uniformare la propria organizzazione a principi di democrazia interna. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà partecipare ad altri circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

ARTICOLO 4) - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5) - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha finalità di promozione culturale e di aggregazione sociale. L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si propone di affiancare preadolescenti e adolescenti oltre il normale orario scolastico, e di sostenere giovani e adulti nella formazione e nell'apprendimento in generale. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si impegna a:

- porre al centro del proprio intervento sempre e solo l'interesse di tutti coloro che frequentano l'Associazione stessa;
- per i soci preadolescenti e adolescenti, fornire un concreto sostegno didattico mediante "lezioni" di ripasso ed approfondimento personalizzate in base alle esigenze individuali di ciascun ragazzo/a;
- per i soci giovani e adulti, fornire proposte educative e formative finalizzate all'integrazione sociale, alla formazione ed all'aggiornamento professionale (nel caso della prima scolarizzazione, dei corsi di informatica e di lingue);
- fornire sostegno all'apprendimento scolastico e formazione al lavoro per soggetti disabili, finalizzato all'integrazione sociale dei soggetti stessi;
- promuovere scambi culturali attraverso l'organizzazione di soggiorni all'estero sotto forma di "vacanze-studio";
- produrre ricerche finalizzate alla valorizzazione della memoria storica scritta e orale e delle tradizioni popolari;
- collaborare con i servizi sociali, la scuola, le famiglie ed altri eventuali soggetti che si occupino dei ragazzi nel rispetto delle competenze reciproche;
- favorire la socializzazione dei ragazzi sia mediante l'organizzazione di momenti ricreativi interni quali feste, gite, soggiorni, estate ragazzi, campi scuola, spettacoli, animazione musicale, manifestazioni sportive, ecc. sia mediante l'inserimento in gruppi sportivi/culturali della città;
- svolgere attività ludiche, ricreative o di semplice intrattenimento con minori di età inferiore ai dodici (12) anni, attraverso il baby-sitting e la gestione di una ludoteca/baby-parking.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, tuttavia l'Associazione stessa si riserva la facoltà di ricorrere all'opera di collaboratori autonomi o dipendenti, stipendiati esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funziona-

CNI

Identificativo di archiviazione



000188 710708



mento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. =====
L'attività degli aderenti, qualora divenisse continuativa e costante nel tempo, al punto da assumere i contorni di un vero e proprio lavoro e non più di semplice volontariato, potrà essere retribuita, purché tale retribuzione sia realmente commisurata alle prestazioni effettuate, e sempreché ne ricorrano le disponibilità economico-finanziarie dell'Associazione. Agli aderenti, qualora non retribuiti, possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate. =====

Altri scopi dell'Associazione: =====
- favorire l'estensione di attività sportive, culturali e ricreative e di forme consorziali tra circoli e cioè altre associazioni democratiche; =====
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico attrezzato, gestire attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, culturali, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative ricreative e sportive; =====
- allestire e gestire punti di ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci. =====

ARTICOLO 6) - REQUISITI DEI SOCI =====
Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. =====

Possono inoltre essere soci gli enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quelli dell'Associazione. =====

I soci si dividono in: =====
Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione =
Soci benemeriti: quelli che siano stati dichiarati tali dall'Assemblea per aver arrecato particolari benefici morali e materiali all'Associazione =====
Soci Onorari: quelli che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo =====
Soci Junior: tutti coloro che all'atto della iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, L'iscrizione dei soci junior è subordinata all'assenso di chi esercita la potestà genitoriale. I soci junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee. =====

ARTICOLO 7) - AMMISSIONE DEI SOCI =====
L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati. =====
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. =====

ARTICOLO 8) - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI =====
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle determinazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. =====

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. =====

ARTICOLO 9) - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO =====
L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. =====

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: =====



- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto; _____
b) per decesso; _____
c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto agli scopi, alle norme ed agli obblighi del presente Statuto, per aver arrecato danno all'Associazione, per aver tenuto comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione e per morosità. _____

ARTICOLO 10) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione: _____

- l'Assemblea; _____
- il Consiglio Direttivo; _____
- il Collegio dei Revisori; _____

ARTICOLO 11) - ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. _____

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi dell'Associazione. _____

ARTICOLO 12) - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. _____

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. _____

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il trenta giugno per l'approvazione del rendiconto annuale, che l'Associazione ha obbligo di redigere, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. _____

L'Assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria: _____

- a) per decisione del Consiglio Direttivo; _____
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo di tutti i soci. _____

ARTICOLO 13) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno otto giorni, mediante avviso inviato con lettera raccomandata indirizzato a tutti i soci a cura della presidenza; la convocazione può anche essere consegnata a mano con firma di ricevuta, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione compresi il telefax e la posta elettronica. _____

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. _____

ARTICOLO 14) - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno di tutti i soci. _____

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. _____

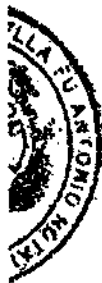
L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi di tutti i soci. _____

Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega. _____

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta. _____

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. _____

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. _____



L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Le Assemblee potranno essere tenute presso la sede sociale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio italiano.

Il voto deve essere espresso in maniera palese.

ARTICOLO 15) - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sul rendiconto annuale e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;

c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

- in sede straordinaria:

a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 16) - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da tre membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ARTICOLO 17) - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno a maggioranza semplice dei votanti il Presidente ed il Vice Presidente.

Ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea;

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l'ordinaria amministrazione;

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

e) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci, l'ammontare della quota di ammissione e dei contributi associativi.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 18) - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso recapitato con qualsiasi mezzo, anche a mano, via fax o posta certificata, almeno cinque giorni prima. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato tale volta per volta.

ARTICOLO 19) - COMPITO DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e ne ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito nelle proprie funzioni dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ARTICOLO 20) - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri scelti, anche tra i non soci, dall'Assemblea. I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

ARTICOLO 21) - FINANZE E PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota annuale di iscrizione da versarsi per la prima volta all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) da versamenti volontari degli associati e sostenitori privati;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

ARTICOLO 22) - DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

La quota annuale d'iscrizione è dovuta per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 23) - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il giorno uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

La bozza di rendiconto annuale già controllata dal Collegio dei Revisori, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il rendiconto annuale, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e a-



vanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 24) - SCIOGLIMENTO

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

ARTICOLO 25) - REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 26) - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Firmato in originale:

Santoro Caterina

Santoro Annapina

Antonio Marinaccio

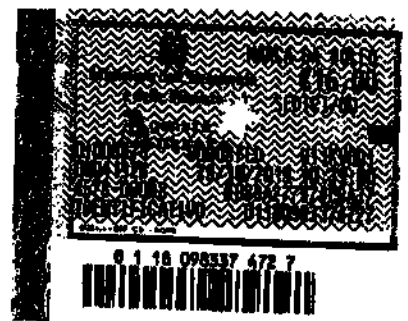
Antonella Di Ruberto Notaio

E' copia conforme all'originale che ha le prescritte
firme e si rilascia per uso ~~conservazione della legge~~
Foggia, addì 04 aprile 2018

Antonella Di Ruberto



STATUTO
Associazione di promozione sociale Just free time



Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Pietramontecorvino (FG), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Associazione di promozione sociale Just free time", in breve "A.P.S. Just free time" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2. L'associazione "A.P.S. Just free time", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità e attività

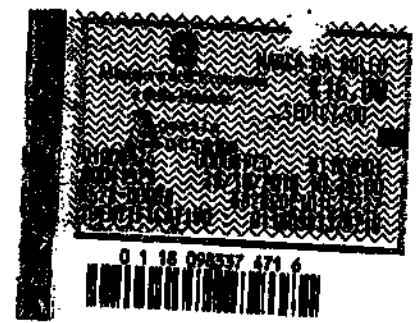
Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

1

VERBALE
dell'Assemblea straordinaria dei soci



Oggi 28/10/19 in Pietramontecorvino (FG) alla Via Barrasso n. 4, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Just free time", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica dello statuto ai sensi dell'attuale riforma del Terzo Settore;
- variazione della denominazione sociale;
- modifica della sede legale;
- varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Antonio Marinaccio, presidente dell'Associazione, che chiama a fungere da segretario Caterina Santoro.

Il presidente, dopo aver constatato la regolare convocazione dell'assemblea, dichiara la stessa regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il presidente comunica che il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno indire l'Assemblea straordinaria dei soci per proporre la modifica dello statuto dell'associazione ai fini degli adeguamenti statutari previsti dalla nuova riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del terzo settore).

Successivamente il presidente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio direttivo.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono e dopo ampio dibattito, l'Assemblea con voto unanime delibera di:

- modificare lo statuto adottando la bozza predisposta dal Consiglio direttivo;
- variare la denominazione sociale da "Just free time" ad "Associazione di promozione sociale Just free time" (in breve "A.P.S. Just free time");
- cambiare la sede legale da Via Barrasso n. 4 - Pietramontecorvino (FG) a via Lucera n. 80 - Pietramontecorvino (FG).

Il Presidente viene incaricato di provvedere quanto prima a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo statuto.

Il Presidente precisa che:

- tali modifiche statutarie sono state necessarie per adeguare lo statuto dell'associazione alla nuova riforma per il Terzo Settore e, pertanto, sono esenti all'applicazione dall'imposta di registro in misura fissa i sensi dell'art. 82, co. 3, del CTS;
- è prevista, inoltre, l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 5, del CTS e della Risoluzione n. 158/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente considera sciolta l'assemblea previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario 

Il Presidente 

- coltivare l'arte, la cultura, lo studio e la ricerca in tutte le loro forme per promuovere l'educazione, l'integrazione e il miglioramento della qualità di vita e della convivenza civile;
- organizzare progetti ed iniziative in campo culturale, interculturale, sociale, ricreativo, con particolare attenzione ad attività di formazione, alla realizzazione e alla promozione di opere in ambito artistico, teatrale, cinematografico, televisivo, musicale, considerando tutte le forme artistiche un patrimonio e uno strumento per promuovere l'educazione, l'integrazione e il miglioramento della qualità di vita e della convivenza civile;
- promuovere delle attività culturali volte a favorire l'integrazione sociale dei minori e delle persone svantaggiate;
- sostenere giovani e adulti nella formazione e nell'apprendimento scolastico.
- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- organizzare delle attività per sostenere concretamente da un punto di vista didattico i preadolescenti e gli adolescenti;
- sviluppare delle proposte educative e formative per favorire l'integrazione sociale, la formazione ed l'aggiornamento professionale delle persone;
 - fornire sostegno all'apprendimento in ambito scolastico e per la formazione in ambito lavorativo delle persone con disabilità per favorire il loro inserimento nella società;
- essere un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- promuovere ogni attività utile ai fini di stimolare lo sviluppo sensoriale, cognitivo e motorio dei più piccoli e lo sviluppo globale dell'adolescente in tutte le sue fasi di crescita psico-fisica nel rispetto della sua individualità;
- collaborare in modo sinergico con le scuole fornendo supporto e assistenza alle insegnanti nel loro svolgimento delle attività scolastiche extracurricolari;
- svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione in ambito scolastico su diverse tematiche e problematiche;
- confrontarsi sulle tematiche e problematiche giovanili;
- informare, produrre e divulgare esperienze, progetti e attività nell'ambito delle politiche giovanili;
- organizzare ricerche, studi e dibattiti sulle tematiche giovanili;
- organizzare delle attività per contrastare il fenomeno del disagio giovanile;
- operare sul territorio con lo scopo di migliorare il progetto di vita di bambini e ragazzi svantaggiati;
- collaborare con i servizi sociali, la scuola, le famiglie ed altri eventuali soggetti che si occupino di minori nel rispetto delle competenze reciproche;
 - favorire la socializzazione dei ragazzi sia mediante l'organizzazione di momenti ricreativi interni quali feste, gite, soggiorni, estate ragazzi, campi scuola, spettacoli, animazione musicale, manifestazioni sportive, ecc. sia mediante l'inserimento in gruppi sportivi/culturali della città;
 - svolgere attività ludiche, ricreative o di semplice intrattenimento a favore dei minori per migliorare la loro crescita personale e il loro inserimento nella società;
- promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- attivare iniziative artistico-culturali, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero per la promozione della persona e della qualità della vita;
- attuare delle iniziative socio-educative, culturali, artistiche e di laboratorio a favore di minori e delle loro famiglie;
- diffondere la pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché le tradizioni locali;

 2

- produrre ricerche finalizzate alla valorizzazione della memoria storica scritta e orale e delle tradizioni popolari;
- promuovere i principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- promuovere le pari opportunità;
- sviluppare il turismo sociale e la promozione turistica;
- promuovere scambi culturali attraverso l'organizzazione di soggiorni all'estero sotto forma di "vacanze-studio";
- promuovere scambi culturali, turistici e ricreativi tra diversi popoli ed etnie;
- organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, corsi di musica per bambini e ragazzi, per giovani ed adulti;
- promuovere la tutela dell'ambiente e degli animali.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

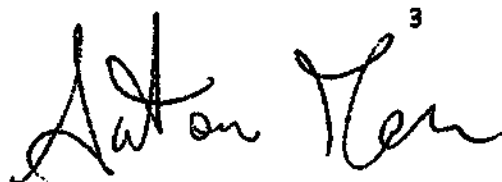
Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.



I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo previsto dalla legge (attualmente di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili), previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori (non soci) tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie



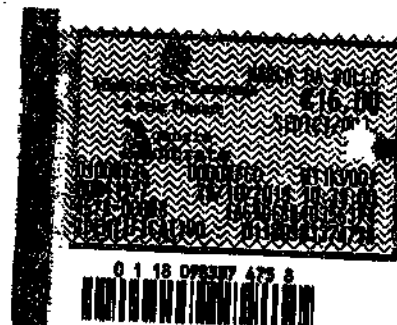
finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto;
- e) Collegio dei garanti.

Tutte le cariche sociali sono elettive.



L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- nomina i componenti del Collegio dei garanti;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dello statuto;

Anton Loren

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

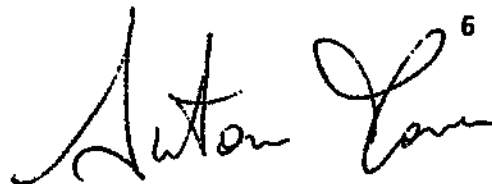
Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

 6

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario; il segretario può ricoprire anche la carica di tesoriere e viceversa;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

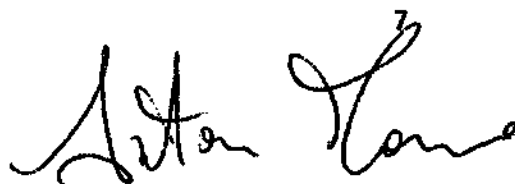
Il Tesoriere

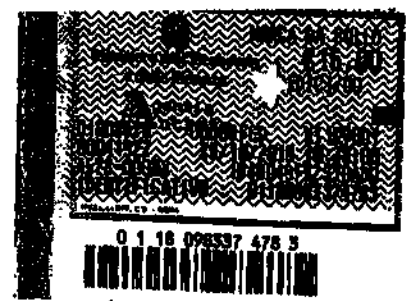
Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.





L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Collegio dei garanti

ART. 31. L'Assemblea elegge il Collegio dei garanti composto da tre soci che svolgono gratuitamente il loro incarico.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione. Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

8
Antonio Leone

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite stabilito dalla legge (attualmente euro 220.000,00) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive (nei limiti stabiliti dalla normativa);
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori al limite previsto alla legge (attualmente 100 mila euro annui), l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

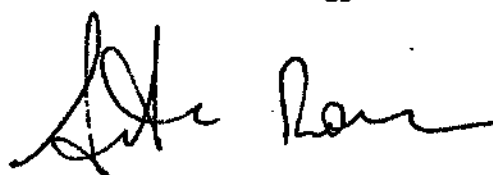
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



**Agenzia
Ambiente**
DIREZIONE PROVINCIALE FOGGIA
UFFICIO TERRITORIALE DI LUCERA

SANSONO
ANNA FERRO
30 OTT. 2019
2602
200 003
DUE 25/10/19

Distinto

Rag. 200,00
Ipot. _____
Cat. _____
Molto _____
IRVIM _____
U. S. _____

200,00
Addetto al front-office
Fernando Antonio Danese
Firma delega del Direttore Provinciale
Anna Maria Imperato

ESSEME - VIA -
Bolo - AIA - SENSE
ART. 82, co. 5
del CTS e della
RISOLUZIONE n. 195
2019